

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 28 a iniziativa del Consigliere Marconi
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 1997, N.10
(NORME IN MATERIA DI ANIMALI DA AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO)

Signori Consiglieri,

a seguito di numerosi incontri con rappresentanti delle associazioni animaliste, è emersa la necessità di intervenire sulla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10, al fine di rafforzare la tutela degli animali da affezione e chiarire alcune disposizioni che, nel tempo, hanno generato difficoltà interpretative e contenziosi. La normativa, pur essendo un punto di riferimento in materia di protezione e prevenzione del randagismo, richiede oggi un aggiornamento che tenga conto delle esigenze operative dei Comuni, delle AST e delle associazioni che quotidianamente si occupano del benessere degli animali.

La legge interviene inoltre sull'articolo 10, consentendo, in caso di comprovata impossibilità del proprietario o del detentore di mantenere l'animale, che il trasferimento possa avvenire non solo presso canili e rifugi, ma anche presso oasi feline e gattili, valorizzando così le strutture specializzate nella tutela dei gatti e ampliando le possibilità di gestione responsabile degli animali.

Un ulteriore aggiornamento riguarda la qualificazione degli allevamenti commerciali di cani e gatti. La proposta chiarisce che, per definire un allevamento come commerciale, non si farà più riferimento esclusivamente al numero di fattrici presenti, ma anche al numero di cuccioli prodotti nell'arco dell'anno. Ciò permette di identificare con maggiore precisione le realtà operanti con finalità prevalentemente commerciali, applicando le norme in modo più efficace.

La proposta di legge chiarisce altresì i divieti di detenzione previsti dall'articolo 14 quinquies. L'attuale normativa non specifica se tali divieti debbano verificarsi congiuntamente o disgiuntamente, generando contenziosi e ritardi negli interventi in caso di maltrattamento. La modifica proposta stabilisce che i divieti sono disgiunti, in coerenza con il parere dell'Ufficio legislativo della Giunta regionale n. 167925 del 14 marzo 2016, semplificando così l'applicazione pratica della legge.

Infine, al fine di garantire trasparenza e affidabilità nelle associazioni che partecipano attivamente alla tutela degli animali, la proposta prevede che esse risultino iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore, come previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in linea con quanto stabilito dalla legge 6 giugno 2016, n. 106.

Si evidenzia che le modifiche proposte non comportano alcun onere finanziario aggiuntivo per la Regione, in quanto le spese previste rientrano nelle competenze già stabilite per le AST territoriali. Le modifiche determineranno inoltre l'aggiornamento del regolamento regionale 2/2001, assicurando maggiore chiarezza normativa e uniformità di applicazione.

In conclusione, la presente proposta di legge rappresenta un intervento necessario per garantire maggiore tutela e benessere agli animali da affezione, semplificare le procedure amministrative, ridurre i contenziosi e rafforzare la trasparenza e l'affidabilità delle associazioni coinvolte, in linea con i principi della legge nazionale 281/1991 e delle direttive europee in materia di benessere animale.

SCHEDA ECONOMICO-FINANZIARIA
(articolo 84 del Regolamento interno)

Elementi idonei a suffragare la neutralità o invarianza finanziaria

<p>CLAUSOLA DI NEUTRALITA' O INVARIANZA FINANZIARIA</p> <p>La proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari o minori entrate a carico del bilancio regionale.</p>	<p>Si evidenzia che le modifiche proposte non comportano alcun onere finanziario aggiuntivo per la Regione in quanto le spese previste rientrano nelle competenze già stabilite per le AST territoriali.</p>
---	--